

**COMUNE DI VOLTA MANTOVANA**

# **REGOLAMENTO**

**DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI  
INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DI  
COLLABORAZIONE OCCASIONALE**

Adottato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 58 del 13/07/2007

In vigore dal \_\_\_\_\_

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE**

\*\*\*\*\*

## **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. le procedure comparative adottate dal Comune di Volta Mantovana per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nonché in forma di collaborazione occasionale.

## **Articolo 2 (Competenza per il conferimento degli incarichi)**

Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1 vengono conferiti dai responsabili dei singoli settori che intendono avvalersene.

## **Articolo 3 (Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne)**

1. L'Amministrazione conferisce incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

2. In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione;
- c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

## **Articolo 4 (Programmazione dei fabbisogni)**

1. Il Comune si riserva di individuare annualmente, in sede di predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), ovvero nel corso dell'anno qualora se ne ravvisi la necessità, i progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare i contratti di cui all'articolo 1.

## **Articolo 5 (Selezione dei collaboratori)**

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 5 bis, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con Avviso pubblico approvato dal Responsabile del Settore interessato.
3. L'amministrazione seleziona i collaboratori ai quali intende conferire gli incarichi di cui all'articolo 1 sulla base di idoneo *curriculum* e successivo colloquio, da valutare con riferimento a criteri di competenza professionale:
  - a) titoli posseduti;
  - b) esperienze di lavoro.attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.
4. Qualora l'importo netto della prestazione sia superiore alla soglia di 5.000 euro, l'affidamento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune di norma per almeno dieci giorni consecutivi. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto. A tale scopo il responsabile competente approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso di selezione.
5. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:
  - a) l'indicazione del progetto o delle attività di cui l'Amministrazione richiede lo sviluppo o lo svolgimento;
  - b) l'indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi *curricula*;
  - c) l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione.
6. Per il conferimento di incarichi di collaborazione occasionale e/o professionali i singoli responsabili valutano discrezionalmente, anche in relazione all'importo e alla natura dell'incarico da conferire, l'opportunità e la convenienza di adottare forme semplificate o informali di selezione nel rispetto dei criteri indicati al precedente comma 1.
7. L'individuazione del collaboratore avviene con determina firmata dal responsabile del settore interessato, sulla base dei criteri di cui al comma 1.

## **Articolo 5 bis (Esclusione del ricorso alla procedura comparativa)**

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa oltre all'ipotesi di incarico di importo netto della prestazione inferiore o uguale alla soglia di 5.000 euro, nei seguenti ulteriori casi:
  - quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
  - per lo svolgimento di attività che per motivi di natura tecnica, culturale o artistica un solo soggetto può fornire od eseguire con il grado di perfezione richiesto;
  - quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possono essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale.

**Articolo 6**  
**(Valutazione delle domande di partecipazione)**

1. Le domande di partecipazione con i relativi *curricula* sono valutate dal responsabile del settore presso cui dovrà esser svolta la collaborazione.
2. Per la valutazione delle candidature il responsabile può avvalersi di apposita commissione interna composta da tre membri nominata con provvedimento del Segretario Comunale. Il Segretario Comunale, presidente della commissione, individua un segretario verbalizzante.
3. La commissione elabora per ciascun *curriculum* un giudizio sintetico.
4. Al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, i tre candidati che presentino professionalità meglio rispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire sono ammessi ad un successivo colloquio, al termine del quale viene individuato il soggetto da incaricare.
5. In caso di rinuncia di quest'ultimo o di risoluzione del contratto è in facoltà del Comune offrire la stipulazione del contratto a candidato diverso nell'ambito di quelli partecipanti alla selezione.

**Articolo 7**  
**(Incompatibilità)**

Il medesimo soggetto non può essere titolare contemporaneamente di più incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anche se conferiti da diversi Settori dell'Ente o afferenti materie diverse.

**Articolo 8**  
**(Disciplinare di incarico)**

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico conforme ad uno schema tipo.
2. L'amministrazione e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

**Articolo 9**  
**(Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali)**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative e occasionali.
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in precedenza adottate in materia.